

15 - Norme di gestione delle "aree forestali" in
situazioni ambientali particolari.

Nelle aree forestali situate oltre i 1500 m s.l.m. o aventi una pendenza superiore al 100% e nelle frane attive e recenti, è favorita l'evoluzione naturale della vegetazione. Nelle perimetrazioni degli abitati da consolidare ai sensi della Legge 9 luglio 1908, n.445 e dell'art. 29 - punto 2 - del Piano Territoriale Paesistico Regionale, devono essere inoltre rispettate le specifiche norme di settore definite nell'ambito delle perimetrazioni stesse.

Nei soprassuoli boschivi che si trovino nelle predette situazioni ambientali può essere autorizzato, da parte dell'Ente delegato competente per territorio, il governo a fustaia trattata a taglio saltuario, nonché il governo a ceduo composto e semplice trattato a sterzo.

In ogni caso le utilizzazioni devono essere autorizzate in base ad uno specifico progetto redatto da Tecnico forestale abilitato che contenga almeno i seguenti elementi:

- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata prevista, riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado di copertura media del soprassuolo;
- definizione dei criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa al taglio e di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- individuazione delle forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Sono altresì consentite altre forme di trattamento e di governo qualora previste e prescritte da piano economico (o d'assestamento forestale) debitamente approvato (art. 10 della L.R. n. 30/1981).

Per ovviare a condizioni di dissesto idrogeologico, determinate da eventi particolari, l'Ente delegato può promuovere o autorizzare, sulla base della presentazione di un progetto specifico, altre forme di intervento.

Le infrazioni sono punite ai termini degli artt.24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923, commisurando la sanzione al valore del materiale utilizzato in mancanza di autorizzazione, con modalità diverse da quelle progettate e autorizzate e/o oltre la superficie consentita.